

Linee guida - DGR n. 541/2016

Indicazioni per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari

Floriano Mazzini
Servizio Fitosanitario



Scopo delle Linee di indirizzo regionali

fornire indicazioni:

- ▶ alle diverse **Autorità competenti** (es. Comuni, Enti gestori di aree naturali protette, ecc..) in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili relativamente:
 - ▶ alla individuazione dei mezzi di difesa in ambiente urbano e, in generale, nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili
 - ▶ alle modalità di informazione preventiva e di avviso alla popolazione nelle aree urbane (modalità di segnalazione; caratteristiche, dimensioni e contenuto dei cartelli da apporre nelle aree oggetto di trattamenti fitosanitari);
 - ▶ alle procedure di notifica alle Autorità competenti (Dipartimento Sanità Pubblica delle Aziende USL, ARPAE Emilia-Romagna e Comuni) dei trattamenti con prodotti fitosanitari;



Aree frequentate dalla popolazione

- ▶ - parchi e giardini pubblici
 - ▶ - campi/impianti sportivi
 - ▶ - aree turistiche e agrituristiche
 - ▶ - aree ricreative
 - ▶ - cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici
 - ▶ - parchi gioco per bambini
 - ▶ - superfici in prossimità di strutture sanitarie
 - ▶ - sentieri natura e percorsi salute
 - ▶ - fitness con attrezzature sportive all'aperto
 - ▶ - piste ciclabili
 - ▶ - aree di sosta
 - ▶ - zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze
 - ▶ - aree monumentali e loro pertinenze
 - ▶ - aree cimiteriali e loro aree di servizio
 - ▶ - aiuole pubbliche
 - ▶ - parcheggi in aree urbane e piazzali di pubblico accesso
 - ▶ - aree o percorsi per la sgambatura degli animali
 - ▶ - aree ove sono presenti colonie feline
 - ▶ - viali alberati
 - ▶ - aree naturali protette (Parchi, Riserve, Aree di Riequilibrio Ecologico, Paesaggi protetti) e i Siti della Rete Natura 2000; sono escluse le aree agricole in esse ricomprese poiché normate nella parte del presente atto relativa alle indicazioni per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.
-



Aziende agrituristiche

- ▶ Nelle aree di proprietà privata destinate ad uso pubblico o ad uso collettivo non è obbligatoria la segnalazione preventiva qualora i trattamenti siano effettuati quando queste non sono accessibili ad ospiti, clienti e soci. In ogni caso rimane l'obbligo di osservare il tempo di rientro minimo di 48 ore, dall'esecuzione del trattamento alla loro riapertura.



Scopo delle Linee di indirizzo regionali

fornire indicazioni:

- ▶ **agli utilizzatori professionali** di prodotti fitosanitari nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari relativamente:
 - ▶ alla informazione preventiva rispetto ai trattamenti fitosanitari effettuati in vicinanza di queste aree
 - ▶ alle misure di contenimento della deriva per limitare i vincoli del PAN



PAN

A.2.2 - Informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari

- ▶ L'obbligo di segnalazione del trattamento, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome, è prevista nei seguenti casi:
 - ▶ impiego di prodotti fitosanitari in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone (sentieri natura, percorsi salute, fitness e con attrezzature sportive all'aperto, piste ciclabili, aree di sosta, ecc.) e in ambiti extra-agricoli, come ad esempio trattamenti realizzati in parchi o giardini pubblici, ai bordi o alle alberature stradali, ecc.
 - ▶ quando espressamente riportato in etichetta (*come previsto all'articolo 9, comma 1, lettera g, punto 6 del D.P.R. n. 290/2001, come modificato dal D.P.R. n. 55/2012*)
 - ▶ quando previsto da specifiche norme o prescrizioni definite dalle Regioni o dagli Enti locali territorialmente competenti, sulla base anche delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero della salute
-



Segnalazione preventiva

- ▶ Le aree potenzialmente frequentate dalla popolazione in prossimità delle quali è obbligatoria la segnalazione del trattamento con prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori professionali sono:
 - ▶ sentieri natura
 - ▶ percorsi salute, fitness e con attrezzature sportive all'aperto
 - ▶ piste ciclabili
 - ▶ aree di sosta e/o dei parcheggi
 - ▶ parchi e giardini pubblici
 - ▶ campeggi
- ▶ l'obbligo di segnalazione del trattamento decorre nei casi in cui la distanza fra il bordo delle aree potenzialmente frequentate dalla popolazione ed il limite esterno dell'appezzamento oggetto del trattamento fitosanitario è inferiore a 10 metri
- ▶ Avviso alla popolazione residente in prossimità di aree agricole. In caso di civili abitazioni confinanti direttamente con aree agricole soggette a trattamenti, che si trovano a meno dei 10 metri di distanza di cui sopra, è necessario che gli abitanti siano preventivamente avvisati



Segnalazione preventiva

- ▶ per le colture estensive e industriali: prima dell'inizio del trattamento e per tutta la durata dell'operazione sul lato dell'appezzamento trattato prossimo all'area frequentata dalla popolazione dovranno essere apposti cartelli, uno all'inizio e uno alla fine con le seguenti forme, dimensioni e contenuti:
 - ▶ triangolo equilatero con lato di 50 cm;
 - ▶ fascia rossa larga 7 cm;
 - ▶ interno bianco comprendente la scritta "Trattamento fitosanitario in corso" con dimensione minima dei caratteri di 5 cm;



Colture estensive e industriali



Segnalazione preventiva

- ▶ per le colture ortofrutticole e la vite: dall'impianto, o comunque prima dell'inizio dei trattamenti, sino all'estirpazione sul lato dell'appezzamento trattato prossimo all'area frequentata dalla popolazione dovranno essere apposti cartelli, uno all'inizio e uno alla fine con le seguenti forme, dimensioni e contenuti:
 - ▶ triangolo equilatero con lato di 50 cm;
 - ▶ fascia rossa larga 7 cm;
 - ▶ interno bianco comprendente la scritta "Area soggetta a trattamenti fitosanitari nel periodo" ... (es. dal 15 marzo al 15 luglio) con dimensione minima dei caratteri di 5 cm;



Colture ortofrutticole e la vite



Colture ortofrutticole e la vite

- ▶ In caso di trattamenti effettuati al di fuori del periodo riportato nel cartello (es. trattamenti invernali) occorre utilizzare i cartelli previsti per le colture estensive
- ▶ In alcuni casi, come ad esempio le piste ciclabili, sentieri natura ecc.. si possono adottare soluzioni che prevedono la collocazione di bacheche poste ad ogni punto di accesso dell'area



Segnalazione preventiva

- ▶ I cartelli devono avere le seguenti caratteristiche:
 - ▶ il materiale deve essere resistente agli urti e alle intemperie;
 - ▶ deve essere collocato ai confini delle aree agricole oggetto del trattamento in modo tale da garantire una buona visibilità e comprensione dal punto di normale passaggio delle persone;
 - ▶ la loro sistemazione deve avvenire ad una altezza e posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale del passante tenendo conto di eventuali ostacoli;
 - ▶ le informazioni riportate devono avere caratteri chiaramente leggibili.



PAN

- ▶ **A.5.6 - Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili**
 - ▶ Nelle aree agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, è vietato l'utilizzo, a distanze inferiori di 30 metri dalle predette aree, di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 s.m.i., o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.
 - ▶ Nel caso in cui vengano adottate misure di contenimento della deriva, tenuto conto delle prescrizioni indicate in etichetta e fatte salve determinazioni più restrittive delle Autorità locali competenti, tale distanza può essere ridotta fino ad una distanza minima di 10 metri
-



Limitazioni nelle aree agricole

- ▶ Ad una distanza inferiore di 30 metri, i prodotti fitosanitari indicati nel PAN al punto A.5.6, non possono essere utilizzati nelle aree agricole prossime a:
 - ▶ parchi e giardini pubblici;
 - ▶ campi sportivi;
 - ▶ aree ricreative;
 - ▶ cortili e aree verdi all'interno con plessi scolastici, scuole dell'infanzia, asili nido, centri diurni per l'infanzia;
 - ▶ parchi gioco per bambini;
 - ▶ superfici in prossimità di strutture sanitarie e istituti di cura;
 - ▶ sentieri natura, percorsi salute, aree di sosta e piste ciclabili.
- ▶ Tale elenco potrà essere integrato dalle Autorità Sanitarie competenti attraverso disposizioni locali sulla base di specifiche valutazioni del rischio sanitario tenendo in considerazione anche la tutela della salute della popolazione residente



Prescrizioni ed esclusioni

- ▶ La distribuzione di prodotti fitosanitari in aree agricole adiacenti a plessi scolastici, asili nido, scuole dell'infanzia, centri diurni per l'infanzia nonché parchi gioco per l'infanzia, strutture sanitarie e istituti di cura, è consentita esclusivamente al di fuori dell'orario di apertura di tali strutture ed in ogni caso preferibilmente tra le ore 19:00 e le ore 07:00
- ▶ Non è necessario mantenere la distanza di sicurezza nel caso di utilizzo di “macchine irroratrici a recupero (tunnel)” oppure qualora la coltura sia all'interno di una serra chiusa



Irroratrice a recupero



Misure di contenimento della deriva

- ▶ Fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato e fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dell'Autorità locale competente, la distanza di sicurezza è ridotta a 10 metri purché al momento della distribuzione dei prodotti fitosanitari sia adottata almeno una delle misure di contenimento della deriva descritte successivamente



Misure di contenimento della deriva

▶ nelle colture arboree:

- ▶ 1) presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta, oppure di una barriera antideriva artificiale equivalente, tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 metri;
- ▶ 2) presenza di una rete ombreggiante (es. rete antinsetto) che arriva fino a terra;
- ▶ 3) utilizzo di sistemi di regolazione della direzione del flusso d'aria (es. convogliatori d'aria a torretta, manichette flessibili o deflettori posizionati nella parte superiore di macchine con disposizione degli ugelli a raggiera) in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria;
- ▶ 4) utilizzo di sistemi per la regolazione della quantità di aria (es. utilizzo di atomizzatori con ventola spenta oppure paratie per esclusione parziale del flusso d'aria) in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria;
- ▶ 5) in alternativa alle soluzioni sopra descritte utilizzo di attrezzature manuali (es. lancia a mano, attrezzature spalleggiate) almeno negli ultimi 20 metri trattati, indirizzando esclusivamente la miscela verso l'interno dell'appezzamento;
- ▶ 6) uso di coadiuvanti antideriva.



Regolazione del flusso d'aria



Convogliatori d'aria elettrostatici



Convogliatori d'aria a torretta



Regolazione del flusso d'aria



Manichette flessibili



Deflettori



Regolazione del flusso d'aria

Deflettori



Flusso d'aria aperto




Flusso d'aria chiuso



Misure di contenimento della deriva

In combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria



Misure di contenimento della deriva

▶ nelle colture erbacee:

- ▶ 1) presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta, oppure di una barriera antideriva artificiale equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura da trattare;
 - ▶ 2) presenza di una rete ombreggiante (es. rete antinsetto) che arriva fino a terra;
 - ▶ 3) utilizzo di barre irroratrici equipaggiate con manica d'aria;
 - ▶ 4) utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva nonché dotate di ugello asimmetrico di fine barra;
 - ▶ 5) in alternativa alle soluzioni sopra descritte utilizzo di attrezzature manuali (es. lancia a mano, attrezzature spalleggiate) almeno negli ultimi 20 metri trattati, indirizzando esclusivamente la miscela verso l'interno dell'appezzamento;
 - ▶ 6) uso di coadiuvanti antideriva.
-



Barre con manica d'aria



Barre schermate



Misure di contenimento della deriva

per i trattamenti con erbicidi:

- ▶ utilizzo di barre irroratrici equipaggiate con manica d'aria;
- ▶ impiego di ugelli antideriva o di una campana antideriva (quest'ultima nel caso di applicazioni localizzate). Le barre debbono comunque essere dotate di ugello asimmetrico di fine barra.



Prescrizioni

- ▶ In pieno campo è vietata la distribuzione di prodotti fitosanitari con macchine irroratrici a cannone.
- ▶ Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari devono effettuare la regolazione delle attrezzature irroranti in base alle caratteristiche delle colture da trattare con particolare riferimento al volume da utilizzare, alla direzione e alla velocità del getto d'aria.
- ▶ La distribuzione dei prodotti fitosanitari può avvenire solamente in condizioni tali da non comportare alcuna visibile deriva.
- ▶ Assicurarsi che durante il trattamento non siano presenti persone nelle immediate vicinanze dell'area trattata e, all'occorrenza, sospendere immediatamente il trattamento.
- ▶ Le applicazioni debbono essere effettuate con una velocità di avanzamento non superiore a 6 km/h., al fine di ottenere un ulteriore contenimento della deriva.



Irroratrice a cannone

